

CONT. UNIFICATO



2949/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Revoca
fallimento.
Danni.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 9362/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 2949

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Rep. 258
Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Ud. 09/12/2014
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU
Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9362-2009 proposto da:

PARCO NAPOLI S.R.L. (c.f. 02340070586), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso
l'avvocato CARLO MARIA BARONE, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ANSELMO BARONE,
giusta procura a margine del ricorso;

2014

2111

- **ricorrente** -

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO (C.F. 00715120150), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 268-A, presso l'avvocato GIUSEPPE BOZZI,
che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale per Notaio dott. GIUSEPPE FRANCO di MILANO
- Rep.n. 82.287 del 06.5.2009;

- **controricorrente** -

contro

COSENTINO GIUSEPPE;

- **intimato** -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositato il 09/02/2009, n. 1331/08 R.G. A.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati BARONE C.M. e
BARONE A. che si riportano;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato BOZZI
GIUSEPPE che si riporta;


udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso.



Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Con sentenza 18.3.2003 la Corte d'appello di Roma - pronunciando in sede di rinvio - ha accolto l'appello di Parco di Napoli contro la sentenza di rigetto della sua opposizione al fallimento e ha revocato il fallimento stesso, osservando che con la sentenza di annullamento con rinvio la Cassazione aveva definitivamente accertato che la Banca Popolare di Milano, creditore istante, era l'unico creditore e che aveva negato il proprio consenso al frazionamento del mutuo, impedendo di fatto la vendita degli appartamenti del complesso edilizio e la realizzazione della necessaria liquidità. La Cassazione aveva qualificato il comportamento della banca come improntato a mala fede, estrinsecatasi in un abusivo esercizio del proprio diritto.

Pertanto, la corte di merito ha revocato il fallimento, condannando la Banca Popolare di Milano al pagamento di tutte le spese di procedura e del compenso del curatore e ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Parco di Napoli, difettando la prova del pregiudizio, quanto al danno originariamente richiesto in misura non inferiore al valore dell'immobile non venduto e risultando nuove, come tali inammissibili, le altre voci di danno (danno all'immagine commerciale, al pregiudizio derivante dall'omessa manutenzione dell'immobile, al danno morale



conseguente all'infondata imputazione di bancarotta fraudolenta a carico degli amministratori della società).

Con sentenza n. 4096 del 2007 questa Corte ha rigettato sia il ricorso proposto da Parco di Napoli che il ricorso incidentale della banca.

1.1.- In sede di approvazione del rendiconto la Banca Popolare di Milano ha chiesto al giudice delegato di determinare le spese da porre a carico del creditore istante. Spese determinate dal g.d. in euro 840.691,00, oltre interessi.

Il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo proposto dalla Banca Popolare di Milano e quello incidentale della s.r.l. Parco Napoli, la quale chiedeva l'inserimento fra le spese dell'ulteriore somma di euro 774.685,35, per spese di manutenzione degli immobili.

Contro il decreto del tribunale la banca ^{s.r.l. Parco Napoli} ha proposto reclamo alla Corte di appello di Roma che, con decreto del 9.2.2009, lo ha dichiarato inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento che aveva già deciso un reclamo avverso un decreto del giudice delegato.

Contro il decreto della Corte di appello la s.r.l. Parco Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Resiste con controricorso la banca intimata.




Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

2.1.- Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 23 e 26 l. fall., 12 preleggi e 111 Cost. Sostiene che erroneamente la corte di merito avrebbe ritenuto non reclamabile il provvedimento del tribunale, posto che il medesimo è stato emesso dopo l'entrata in vigore dell'art. 23 del d.lgs. n. 5/2006 e, quindi, soggetto a reclamo alla corte di appello in virtù del novellato art. 26 l. fall. (come sostituito dall'art. 22 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).

3.- L'unico motivo di ricorso è infondato. Parte ricorrente sostiene la non ricorribilità del provvedimento del tribunale perché emesso dopo l'entrata in vigore dell'art. 23 del d.lgs. n. 5/2006 e, quindi, soggetto a reclamo alla corte di appello in virtù del novellato art. 26 l. fall. (articolo sostituito dall'art. 22 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).

Si tratta di assunto non condivisibile per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto, va rilevato che il presente giudizio riguarda un decreto emesso ai sensi dell'abrogato art. 21 l. fall. in relazione a fallimento dichiarato nel 1992 (per la "storia" del procedimento v. Sez. 1, n. 4096/2007) e, qualora il fallimento sia stato dichiarato anteriormente al



16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006), la procedura è regolata dalla antecedente normativa, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, essendo la pendenza del fallimento ricollegabile alla sentenza dichiarativa, la quale costituisce l'inizio della procedura liquidatoria (in argomento cfr. Sez. 1, n. 28885/2011), cui appartengono anche le fasi relative alla revoca e alla chiusura, compresa quella disciplinata dal previgente art. 21 l. fall. (norma inserita, con la precisazione che il decreto del tribunale è reclamabile, nel nuovo art. 18 l. fall.).


Talché era applicabile l'art. 26 l. fall. - come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte quanto a ricorribilità dei provvedimenti del tribunale resi su reclamo, se decisori, come nella specie - in virtù del quale il decreto del giudice delegato era reclamabile al tribunale.

3.1.- Peraltro, neanche alla luce della nuova normativa sarebbe fondato l'assunto della ricorrente, posto che questa Corte (Sez. 1, n. 17198/2014) ha già avuto modo di precisare che la riforma della legge fallimentare del 2006, ha innovato anche nell'ambito delle impugnazioni dei decreti del GD e del Tribunale Fallimentare, stabilendo, per la prima volta, la reclamabilità anche dei provvedimenti resi dal Tribunale ed attribuendone la

competenza alla Corte d'Appello, secondo gli ordinari criteri di riparto territoriale.

Ma la previsione di cui all'art. 26, primo comma, della LF («Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.») deve essere rettamente intesa, non potendosi addivenire all'interpretazione (data da una dottrina) secondo la quale (salvo quelli espressamente e diversamente disciplinati) qualunque decreto del tribunale, anche quello con il quale il tribunale abbia già giudicato sul reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, è suscettibile di (ulteriore) reclamo alla Corte d'appello. Infatti, in tal caso, il reclamo proposto davanti al Tribunale ha già comportato la consumazione del potere impugnatorio contro la prima decisione giurisdizionale, altrimenti consentendosi una duplicazione del mezzo di tutela (con un'inedita forma di «reclamo su reclamo») e, in astratto, la possibilità di conseguire quattro gradi di giudizio, con evidente abuso del processo e violazione del principio della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.).

3.- Il ricorso, dunque, deve essere rigettato ma la peculiarità procedimentale causata dalla forma del provvedimento del g.d. (cfr. ric. n. 8513/2008 e n.




25061/2007, decisi in data odierna) giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 dicembre 2014

Il consigliere estensore



Il Presidente




Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 1.3 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO



ILCASO.it